Consiglio Nazionale del Notariato

Studio n.84-2026/I

L'ASSEMBLEA DELLE SOCIETÀ CON AZIONI QUOTATE. CONSIDERAZIONI SULLE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGS. 47 DEL 27 MARZO 2026

di Nicola Atlante – Filippo Zabban

(Approvato telematicamente dalla Commissione Studi d'Impresa il 26 ottobre 2026)

Abstract

Il Decreto legislativo n. 47 del 27 marzo 2026 (il D.Lgs) pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 2026, emanato in attuazione dell'art. 19 della L. 5 marzo 2024, n. 21 (c.d. «Legge Capitali») con il duplice scopo di aumentare la competitività e la attrattività del mercato domestico dei capitali e di modernizzare il diritto societario, ha apportato alcune modifiche al TUF in tema di assemblea di società quotate, introducendo il nuovo articolo 125-bis.1.

Si affrontano nello studio alcuni istituti in particolare: le modalità di svolgimento dell'assemblea alternative rispetto a quella tradizionale; la possibilità di scelta di una modalità esclusiva di svolgimento su previsione statutaria e le conseguenze della mancata previsione statutaria: la

competenza dell'organo amministrativo e il regolamento dell'assemblea; la soglia minima di possesso azionario per la partecipazione alla discussione; l'attribuzione alle minoranze del diritto di chiedere che l'assemblea si svolga in luogo fisico; il rappresentante designato esteso.
Si discute inoltre circa la competenza a deliberare le modifiche per adeguamento, quali siano i principali adeguamenti statutari da apportare in uno con la possibile tenuta degli statuti previgenti.
Si conclude con alcuni cenni sulla disciplina transitoria.

Indice

1) Sintesi delle novità
2) Alcuni aspetti rilevanti
3) Nel caso in cui l'organo amministrativo adotti il regolamento, è ipotizzabile un deficit di controllo notarile di legalità che rappresenti potenzialmente una anomalia sistematica e comporti un rischio per la tutela degli azionisti?
4) Il problema della competenza a deliberare le modifiche statutarie per adeguamento
5) I principali adeguamenti statutari
6) Alcuni problemi legati alla tenuta degli statuti vigenti e alla entrata in vigore della novella e alla disciplina transitoria

Il Decreto legislativo n. 47 del 27 marzo 2026 (il D.Lgs) pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 2026, emanato in attuazione dell'art. 19 della L. 5 marzo 2024, n. 21 (c.d. «Legge Capitali») con il duplice scopo di aumentare la competitività e la attrattività del mercato domestico dei capitali e di modernizzare il diritto societario, apporta alcune modifiche al TUF in tema di assemblea di società quotate, introducendo il nuovo articolo 125-bis.1.
I primi commentatori hanno scritto che il nuovo articolo "riconosce e stabilizza il principio per cui – salvo diversa volontà degli azionisti e anzi di una loro minoranza qualificata –…."i tre momenti dell'assemblea (informativo, interlocutorio e decisorio) "….non devono imperativamente e necessariamente essere contestuali e richiedere la presenza fisica in un unico luogo dei partecipanti"1.

1 C. Marchetti e M. Ventoruzzo, La nuova disciplina delle modalità di svolgimento dell'assemblea. Domande e (prime) risposte, in Riv. Soc. 2025 p. 997

Si vogliono qui segnalare le principali innovazioni ed i primi problemi all'attenzione dell'interprete.

1. Sintesi delle novità

- Disciplina delle assemblee delle società quotate: articoli 125-bis, 125-bis.1 (è la norma che introduce le maggiori novità, che sono esaminate in questo studio), 126-bis, 127, 127-ter, 135-bis, 135-undecies, 135-duodecies. Sono previste modalità di svolgimento dell'assemblea alternative rispetto a quella tradizionale; è ammessa la possibilità di scelta di una modalità esclusiva di svolgimento su previsione statutaria. In assenza di previsione statutaria da parte dell'assemblea straordinaria è regolata la competenza dell'organo amministrativo: la decisione spetta agli amministratori che adottano un apposito regolamento. È introdotta una soglia minima di possesso azionario per la partecipazione al dibattito. La tutela delle minoranze comporta l'attribuzione del diritto di chiedere che l'assemblea si svolga in luogo fisico. Si perimetra l'ambito di applicazione a quotate, e – in termini meno ampi – a MTF e cooperative. Sono modificati alcuni aspetti circa le integrazioni dell'ordine del giorno, il diritto di porre domande prima dell'assemblea, il rappresentante designato esteso, il voto plurimo e maggiorato in alcune delibere assembleari su determinate materie.

2. Alcuni aspetti rilevanti

- Le modalità di svolgimento dell'assemblea alternative rispetto a quella tradizionale.

Oltre alla tradizionale riunione in presenza, la norma evoca (secondo periodo del secondo comma) anche la riunione mediante mezzi di telecomunicazione, l'intervento e il voto tramite rappresentante designato, il voto per corrispondenza o in via elettronica.

- La possibilità di scelta di una modalità esclusiva di svolgimento su previsione statutaria.

È attribuita allo statuto la possibilità di stabilire una modalità esclusiva di svolgimento dell'assemblea (primo comma). La stessa facoltà può essere esercitata dall'organo amministrativo, ove lo statuto non preveda, a sua volta, alcuna modalità esclusiva (primo periodo del secondo

comma). L'organo amministrativo o lo statuto potrebbero anche adottare una modalità mista di svolgimento dell'assemblea (nonostante il rigido wording del primo comma[2]); di quali e quante possano essere le scelte si darà conto nel paragrafo 5. Non sembra possibile ammettere l'intervento dell'organo amministrativo qualora lo statuto (con modifica successiva alla nuova normativa) già regolamenti la materia, prevedendo una modalità esclusiva. Dell'efficacia degli statuti già vigenti alla data di entrata in vigore della novella si dirà in seguito.

- La mancata previsione statutaria: la competenza dell'organo amministrativo. Il regolamento assembleare.

La norma (combinato dei commi due e tre) prevede la adozione di un regolamento (da ritenersi obbligatoria nel caso in cui l'organo amministrativo intenda deliberare in merito alle modalità di svolgimento dell'assemblea).

Il regolamento pone diversi problemi.

Se la sua adozione possa essere delegata ad un amministratore singolo[3].

Se e in che limiti il suo contenuto possa essere modulabile, ed estendersi a regolare profili diversi da quelli espressamente previsti nell'articolo 125 - bis.1.

Appare corretto, almeno in fase di prima applicazione, ritenere che il regolamento possa disciplinare tutti o parte dei profili considerati dalla norma predetta.

Quali sono i suoi rapporti con il regolamento assembleare eventualmente approvato dall'assemblea dei soci?

Anche a questo quesito pare possibile rispondere ritenendo il regolamento in parola capace di integrare, per i profili previsti nella norma, il regolamento assembleare; in particolare, se il regolamento assembleare già vigente prevede il diritto di intervenire alla discussione da parte di ogni socio, il "nuovo" regolamento rilasciato dal Consiglio, ove preveda che alla discussione partecipino solo soci in possesso di soglia minima azionaria, sarà idoneo ad inibire la partecipazione alla discussione dei soci sotto soglia.

Cosa accade ove il regolamento (consiliare) confligga con un regolamento precedente di fonte assembleare, su aspetti di quest'ultimo già non resi inefficaci dalla nuova normativa? Può ritenersi

[2] Così C. Marchetti e M. Ventoruzzo, cit. p. 998

[3] In senso contrario C. Marchetti e M. Ventoruzzo, cit. p. 999.

che il successivo – quello consiliare, quindi – prevalga sul precedente, ancor più perché ha ricevuto un'espressa investitura di matrice legislativa – cfr. art. 125-bis.1 commi 2 e 3 – in materia? Potrebbe essere utile, nella prassi, intervenire alla prima occasione non solo sullo statuto, ma anche sul vigente regolamento assembleare – ove presente – per eliminare in radice questi possibili dubbi.
Del problema riguardante il deficit di controllo notarile in occasione della sua adozione e di pubblicità legale stabile si dirà nel prossimo paragrafo.

- La soglia minima di possesso azionario per la partecipazione alla discussione.

La norma, della cui efficacia si è già fatto cenno, è posta evidentemente a presidio "di un più ordinato, efficiente e chiaro svolgimento della riunione[4].
La misura di possesso azionario indicata dalla legge rappresenta una soglia massima, oltre alla quale gli statuti o i regolamenti non potrebbero andare. Si ammette invece che la soglia massima possa essere abbassata dagli statuti o dai regolamenti.

- La attribuzione alle minoranze del diritto di chiedere che l'assemblea si svolga in luogo fisico.

La norma rappresenta una assoluta novità e si riferisce al caso in cui lo statuto o il regolamento "prevedano che l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione o mediante il rappresentante designato dalla società.".

In tal caso i soci che rappresentino anche congiuntamente un ventesimo del capitale con diritto di voto sulle materie all'ordine del giorno possono chiedere, rispettando le tempistiche e le modalità prescritte dalla norma in commento, che l'assemblea si svolga in un luogo fisico.
La norma ammette che lo statuto possa fissare una misura inferiore al ventesimo del capitale. Lo statuto non potrebbe invece richiedere un quorum più elevato rispetto a quello di legge. In altre parole trattasi di diritto delle minoranze non comprimibile – e quindi solo ampliabile – dall'autonomia statutaria e/o dal regolamento del Consiglio di Amministrazione.
Rimane ferma in ogni caso la limitazione al diritto di intervento alla discussione.

[4] C. Marchetti e M. Ventoruzzo, op. cit. pp. 1003 e 1004.

- Il rappresentante designato esteso.

Ci si chiede se la sua avvenuta adozione da parte di uno statuto vigente possa considerarsi efficace anche dopo la entrata in vigore della novella. Se ne tratterà nell'ultimo paragrafo, insieme ai problemi legati alla disciplina transitoria.

3. Nel caso in cui l'organo amministrativo adotti il regolamento, è ipotizzabile un deficit di controllo notarile di legalità che rappresenti potenzialmente una anomalia sistematica e comporti un rischio per la tutela degli azionisti?

L'assemblea dei soci costituisce il luogo istituzionale di formazione ed espressione della volontà dei soci. La disciplina delle sue modalità di convocazione, svolgimento e partecipazione è tradizionalmente riservata allo statuto societario, atto che, per la sua natura normativa e la sua rilevanza erga omnes nei confronti dei soci e dei terzi, è assoggettato a specifiche forme di controllo e pubblicità. La modificazione dello statuto richiede, nel diritto societario comune, una delibera assembleare straordinaria, l'intervento del notaio in funzione di controllo di legalità ai sensi dell'articolo 2436 c.c., e la successiva iscrizione nel Registro delle imprese, che ne assicura l'opponibilità ai terzi. Questa architettura di controlli riflette una scelta di fondo del legislatore: le regole che governano la vita interna della società e i diritti dei soci – in primis quello di partecipare e votare in assemblea – non possono essere affidate alla sola discrezionalità unilaterale di uno o più organi sociali, ma devono consistere in un procedimento dotato di garanzie formali e sottoposto a verifica esterna di legalità. Tali principi, nell'intenzione del legislatore codicistico, non vengono meno neppure quando la competenza a deliberare la modifica è rimessa all'organo di amministrazione: il che rende ancora più marcata, come si vedrà, l'anomalia introdotta dall'art. 125-bis.1

L'art. 125-bis.1 TUF, nella sua formulazione vigente, prevede al comma 1 che lo statuto possa determinare in via esclusiva la modalità di svolgimento dell'assemblea. Fin qui, nessuna anomalia: si tratta di una scelta statutaria che segue le ordinarie regole di modifica dell'atto costitutivo. L'anomalia emerge al comma 2, laddove la norma attribuisce all'organo di amministrazione – in

assenza di una previsione statutaria che fissi la modalità esclusiva – il potere di deliberare le modalità di svolgimento dell'assemblea. Non si tratta di una facoltà meramente organizzativa e contingente, ma di una vera e propria competenza normativa: il consiglio può stabilire che l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero che la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF. Il comma 3 disciplina questa competenza imponendo all'organo di amministrazione l'adozione di un apposito regolamento assembleare – da pubblicarsi sul sito internet dell'emittente e da richiamarsi nell'avviso di convocazione – che determina condizioni e modalità della partecipazione del socio alle assemblee. Ciò che qui rileva, sotto il profilo sistematico, non è tanto la competenza in sé dell'organo deliberante, quanto l'assenza totale di qualsiasi forma di controllo esterno di legalità e di pubblicità legale.

Quando il Consiglio d'Amministrazione modifica lo statuto, il notaio è sempre presente. La circostanza che il legislatore abbia attribuito al consiglio di amministrazione poteri di natura para-statutaria non è di per sé una novità assoluta nel sistema. L'art. 2365, secondo comma, c.c. consente allo statuto di rimettere alla competenza dell'organo amministrativo alcune categorie di modificazioni statutarie: tipicamente quelle di adeguamento formale, la riduzione del capitale per perdite entro certi limiti, lo spostamento della sede legale nel territorio nazionale, l'apertura e chiusura di sedi secondarie. Ebbene, anche in quel caso – in cui l'organo di amministrazione delibera una modifica dello statuto in senso tecnico – il legislatore ha sempre mantenuto fermo il controllo notarile di legalità e l'obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese. La delibera del consiglio di amministrazione adottata ai sensi dell'art. 2365, secondo comma, c.c. è verbalizzata da notaio, il quale verifica la legalità della delibera medesima e ne cura il deposito per l'iscrizione; la modifica produce effetti nei confronti dei terzi solo dal momento dell'iscrizione. Il parallelismo è illuminante: se persino per le modificazioni statutarie di carattere meramente formale o adattivo, rimesse dal codice alla competenza del consiglio di amministrazione, il legislatore ha ritenuto indispensabile il filtro del controllo notarile e la pubblicità nel Registro delle imprese, non si comprende – e non appare sistematicamente giustificabile – per quale ragione un regolamento assembleare adottato ai sensi dell'art. 125– bis.1, comma 3, TUF, che regola i diritti fondamentali di partecipazione e di voto dei soci, debba sfuggire interamente a tale regime.

Il regolamento assembleare previsto dall'art. 125-bis.1, comma 3, TUF non è soggetto ad alcun controllo di legalità preventivo da parte del notaio. Non è depositato né iscritto nel Registro delle imprese. La sua "pubblicità" è affidata esclusivamente alla pubblicazione sul sito internet dell'emittente e al richiamo nell'avviso di convocazione, che costituisce una forma di notizia contingente, non di pubblicità legale stabile. L'assenza del controllo notarile non è una lacuna di mero formalismo procedurale. Il notaio, nel verificare la legalità di una delibera assembleare o consiliare che incide sullo statuto, accerta che il contenuto della delibera sia conforme alla legge, ai principi inderogabili dell'ordinamento societario e ai diritti individuali dei soci che non possono essere compressi senza il loro consenso o senza il rispetto di specifiche procedure. Si tratta di un controllo sostanziale, non meramente formale, che nel caso delle modalità assembleari assume una rilevanza particolare: è proprio attraverso le regole di svolgimento dell'assemblea che si determina l'effettività del diritto di voto. Analogamente, l'assenza di iscrizione nel Registro delle imprese priva il regolamento assembleare della pubblicità legale. Qualunque azionista – e qualunque terzo interessato – ha diritto di conoscere, attraverso un sistema di pubblicità affidabile e istituzionale, le regole che governeranno la partecipazione all'assemblea.

Il deficit appena descritto risulta tanto più grave ove si consideri la platea di società alle quali la norma si applica. Ai sensi del comma 6 dell'art. 125-bis.1, la disciplina si estende – oltre che alle società con azioni quotate su mercati regolamentati – anche alle società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione (MTF). Si tratta di società che in ogni caso fanno ricorso ad un ampio bacino di investitori, frequentemente caratterizzati da significative asimmetrie informative rispetto agli organi sociali e spesso privi degli strumenti di reazione individuale propri degli azionisti di controllo o degli investitori istituzionali.

L'art. 125-bis.1 TUF, nel rimettere all'organo di amministrazione la determinazione delle modalità di svolgimento dell'assemblea attraverso un regolamento privo di controllo notarile e di pubblicità legale, introduce una frattura sistematica rispetto ai principi fondamentali che presiedono alla disciplina delle fonti normative interne alla società.

Il termine di paragone più immediato è – come detto - offerto dallo stesso codice civile: l'art. 2365, secondo comma, c.c., che pure consente al consiglio di amministrazione di modificare lo statuto in determinate materie, non rinuncia al fondamentale filtro del controllo notarile né all'iscrizione nel Registro delle imprese. L'art. 125-bis.1 TUF, invece, non contemplando il controllo notarile, si discosta radicalmente da tali principi, e lo fa proprio con riferimento a una materia – le modalità di

esercizio del diritto di voto e di partecipazione all'assemblea – di primaria importanza per la tutela dei soci.

4. Il problema della competenza a deliberare le modifiche statutarie per adeguamento

È utile stabilire in quali casi la competenza a deliberare in merito alle modifiche statutarie di adeguamento può essere attribuita all'organo amministrativo (per quelle società che abbiano previsto tale facoltà nello statuto a mente dell'art. 2365 c.c.).

La soluzione del problema, come tutti sanno, è di non poco rilievo: la possibile competenza dell'organo amministrativo vale a sveltire tutta la procedura ottenendo altresì risparmi di oneri economici in capo alle società.

Si è proposta in passato[5] la distinzione tra:

- adeguamenti statutari obbligatori senza possibilità di scelta (**modifiche genuinamente obbligatorie**): la competenza spetta all'organo amministrativo;

- adeguamenti statutari pienamente facoltativi (**modifiche opportune o genuinamente facoltative**): la competenza spetta all'assemblea straordinaria;

- **adeguamenti statutari obbligatori con possibilità di scelta tra diverse opzioni** (anche queste devono ritenersi modifiche genuinamente obbligatorie): la soluzione potrebbe non essere agevole nella pratica, ma sembrerebbe consentito propendere, almeno in alcuni casi, per la competenza dell'organo amministrativo.

[5] N. Atlante-M. Stella Richter, Il recepimento in Italia della direttiva sui diritti degli azionisti e le modificazioni statutarie conseguenti, Studio 62-2010/I CNN.

La **massima n. 89 della commissione società del Consiglio Notarile di Milano si è occupata della questione e la ha risolta in senso più liberale:** per adeguamento dello statuto a disposizioni normative, si intende qualsiasi modifica che permetta il **transito della clausola statutaria da una posizione di non conformità ad una posizione di conformità**. Il che **comprende il potere di autonoma scelta del testo da introdurre in sostituzione di quello non conforme, purché la nuova clausola risulti lecita e giustificabile in rapporto alla finalità di adeguamento**. Nella motivazione si legge che nella facoltà di adeguamento attribuita all'organo amministrativo **rientrano sia le modifiche per "unica via" (quando vi sia un solo modo per ottenere la conformità) sia l'ipotesi di "plurime vie" (quando vi siano più modi alternativi per ottenere la conformità)**. Nel secondo caso all'organo amministrativo spetta il potere di scelta della via, **con i limiti** della liceità della modifica prescelta, della sua inerenza alla finalità di adeguamento, del rispetto delle norme di sistema sul conflitto di interessi e sugli obblighi e responsabilità degli amministratori inerenti la tutela dell'interesse sociale e la parità di trattamento.

Per la competenza in capo all'organo amministrativo "quando lo statuto della società preveda…….il potere di adeguamento delle disposizioni ……**divenute non più conformi** a norme sopravvenute aventi carattere imperativo" si è espressa autorevole dottrina[6].

5. I principali adeguamenti statutari

Segue un elenco di adeguamenti evocati dalla nuova disciplina, per i quali, in base ai principi enunciati nel paragrafo precedente, si cercherà di stabilire la competenza o meno dell'organo amministrativo.

Come detto **lo statuto può prevedere** la **modalità esclusiva** con cui l'assemblea può essere svolta. La norma, al successivo comma secondo, sembra impropriamente individuarne quattro – modalità "alternative" - evidentemente succedanee rispetto all'assemblea tradizionale in luogo fisico con

[6] M. Stella Richter, Lista del Consiglio d'amministrazione e autonomia statutaria: prime riflessioni, Studio 43-2024/I CNN.

espressione del voto in presenza: mediante mezzi di telecomunicazione, per il tramite di rappresentante designato, con voto per corrispondenza, con voto elettronico. Tuttavia sembrerebbe corretto interpretare la norma nel senso che il voto per corrispondenza e il voto elettronico siano semplici modalità, alternative al sistema tradizionale del voto per alzata di mano, con cui si può esprimere il voto in assemblea, sia che l'assemblea si tenga in presenza, sia che si svolga in teleconferenza sia che si svolga per il tramite del rappresentante designato obbligatorio.

Allo stesso modo il ricorso al rappresentante designato può riferirsi a una qualsiasi delle assemblee che si tenga con le modalità alternative. Esse, in sostanza, sono quindi astrattamente tre: i) assemblea tradizionale in luogo fisico; ii) assemblea in luogo fisico con possibilità di utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione; iii) assemblea esclusivamente con mezzi di telecomunicazione; su queste tre opzioni di fondo possono innestarsi le scelte in merito alle modalità di voto (elettronico e per corrispondenza) e di intervento (eventuale rappresentante designato), così creando un'ampia varietà di combinazioni. Ne consegue, come anticipato, che i sistemi possono legittimamente essere combinati tra loro, come già si era in passato segnalato[7] con riferimento alle possibili scelte statutarie in accordo alla novità costituita dal rappresentante designato obbligatorio: "lo statuto potrebbe in alternativa prevedere non soltanto (*i*) che in tutte le assemblee successive a quella in cui si delibera la modifica, intervento e voto del socio debbano avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato……..ma anche…….. (*ii*) che in tutte le assemblee successive a quella in cui si delibera la modifica, intervento e voto del socio debbano avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato solo se l'organo amministrativo avrà deciso in tal senso e ne avrà data notizia in occasione dell'avviso di convocazione dell' assemblea, potendo sempre farsi ricorso al sistema di partecipazione tradizionale; e inoltre (*iii*) che nelle assemblee che abbiano all'ordine del giorno particolari materie si debba far ricorso al meccanismo del rappresentante designato obbligatorio mentre per le altre ci si affidi al meccanismo tradizionale di partecipazione; infine (*iv*) che si debba ricorrere al rappresentante designato per tutti gli azionisti che non raggiungano una determinata soglia di possesso azionario. Il che, *mutatis mutandis*, potrebbe valere anche per la norma novellata dell'art. 125 - bis 1.

[7] La nuova figura del rappresentante designato obbligatorio nella legge capitali introdotta dall'art. 135 undecies.1. Primi problemi interpretativi, N. Atlante e G. Ferri jr. studio n.41-2024/I CNN.

Lo statuto (così come il regolamento del consiglio di cui appresso) può prevedere anche, per il caso in cui l'intervento si svolga in un luogo fisico o mediante mezzi di telecomunicazione, una soglia di possesso azionario non superiore allo 0,5 per mille cui subordinare la partecipazione alla discussione in assemblea[8].

I soci che rappresentino anche congiuntamente almeno un ventesimo del capitale sociale (**ovvero la misura inferiore prevista dallo statuto**), nei casi in cui lo statuto preveda che l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione o esclusivamente mediante il rappresentante designato, hanno il diritto di chiedere che l'assemblea si tenga in un luogo fisico, senza il ricorso al rappresentante designato o a mezzi di telecomunicazione, fermo quanto disposto dal quarto comma (ferma cioè la limitazione del diritto di intervento).

Il **secondo comma e il terzo comma** cristallizzano i poteri dell'organo amministrativo e rimandano alla adozione di un regolamento. L'art. 2364 primo comma c.c. n. 6, che assegna alla assemblea ordinaria la competenza ad adottare il regolamento assembleare, è stato opportunamente adeguato, facendo salve le disposizioni delle leggi speciali, per i casi in cui l'organo amministrativo intenda avvalersi delle modalità di svolgimento dell'assemblea "alternative", regolamento da pubblicarsi sul sito internet della società.

Le modifiche statutarie sopra evocate potrebbero forse, in qualche caso, essere deliberate dall'organo amministrativo (quando si tratterà di mero adeguamento) ma più spesso, **nei casi di introduzione di clausole complesse,** dovranno essere rimesse alla competenza della assemblea straordinaria[9], tenendo conto anche della possibile posizione di conflitto nella quale si troverà l'organo amministrativo quando vorrà adottare il regolamento del terzo comma dell'art. 125 – bis.1, anche se in tal caso sia prevista la necessità del voto favorevole della maggioranza dei consiglieri indipendenti o del consiglio di sorveglianza.

[8] Le istanze di semplificazione cui sottende la novella sono ben riassunte da L.Orciani, Riflessioni sul diritto alla discussione assembleare nelle società azionarie e in quelle cooperative: nuovi equilibri tra imperatività e derogabilità? In Riv. Soc. 2025 p. 313

[9] Così C. Marchetti e M. Ventoruzzo, op. cit., p. 1003.

Sarà da indagare se le società per azioni non quotate, in base all'ampia riserva contenuta nel terzo comma dell'art. 2370 c.c., possano ricorrere a meccanismi analoghi, compresi la limitazione del diritto di intervento e la adozione di un regolamento dell'organo amministrativo. [10]

Non sembra in conclusione che sia stata difesa ad oltranza la modalità di tenere l'assemblea in presenza[11]. Né sembra che la funzione dell'assemblea esca eccessivamente depotenziata ad opera della novella, tenuto conto da un lato del rafforzamento degli obblighi di informazione pre assembleare (ad esempio in materia di utilizzo da parte della società di sistemi di intelligenza artificiale) e dall'altro della attribuzione di nuove competenze all'assemblea straordinaria.

6. Alcuni problemi legati alla tenuta degli statuti vigenti e alla entrata in vigore della novella e alla disciplina transitoria

- La regola generale è che il D.Lgs entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (sono previste norme particolari circa l'entrata in vigore di una parte settoriale della nuova disciplina).
- Per quanto attiene alle assemblee delle quotate, le modifiche si applicano alle assemblee da svolgersi successivamente al 30 settembre 2026 (sembrano anche oggi condivisibili le conclusioni di chi [12] commentava l'entrata in vigore del nuovo art. 147-ter.1 introdotto dall'art. 12 della legge 21 del 2024: la disposizione doveva ritenersi priva di reale portata precettiva, senza conseguenze concrete per il caso di mancato rispetto del termine. In caso di inosservanza infatti le norme statutarie non conformi alla nuova disciplina sarebbero state tacitamente abrogate e sostituite dalla disciplina legale). Fino a tale data (30 settembre 2026), continuano

[10] Sulla ampiezza della autonomia statutaria in materia si rimanda a L. Orciani, Riflessioni sul diritto alla discussione assembleare nelle società azionarie e in quelle cooperative: nuovi equilibri tra imperatività e derogabilità? cit.p. 329 e al recente studio del CNN n. 63 – 2026/I Adeguamento e interpretazione degli statti di Spa (e di Srl) alla luce del D.Lgs. 47/2026: profili critici, di M. Cian.

[11] Era una delle preoccupazioni espresse da P. Marchetti in un suo intervento "Sul progetto di riforma del testo unico della finanza e di varie norme del codice civile in materia di governance".

[12] M. Stella Richter, Lista del Consiglio d'amministrazione e autonomia statutaria: prime riflessioni, Studio 43-2024/I cit..

ad applicarsi le disposizioni e le previsioni statutarie vigenti. Ai fini del nuovo art. 125-bis.1, comma 1, rilevano solo le previsioni statutarie adottate o modificate dopo l'entrata in vigore del D.Lgs..

- Ci si potrebbe chiedere se le clausole già presenti negli statuti prima dell'entrata in vigore della novella (in particolare quelle relative al rappresentante designato esclusivo) possano mantenere la propria validità ed efficacia anche nel caso in cui non siano modificate[13]. Si ritiene di concludere per la loro validità ed efficacia anche dopo il 30 settembre 2026, almeno nella maggioranza dei casi, con le precisazioni dello Studio 63 - 2026/I per i casi di presenza negli statuti previgenti di norme di rinvio ed a meno che, ovviamente, lo statuto non contenga norma apertamente in contrasto con la nuova disciplina, nel qual caso le regole statutarie illegittime dovrebbero ritenersi automaticamente disapplicate e sostituite dalla disciplina legale. Ad esempio, nel caso in cui lo statuto vigente preveda una clausola che vieti ai soci di opporsi allo svolgimento dell'assemblea a distanza o a mezzo di rappresentante designato dalla società, la previsione del nuovo art. 125 bis.1 quinto comma sarebbe destinata a operare a prescindere dall'adeguamento statutario della clausola pregressa.

  Una soluzione pratica, in grado di "semplificare" la gestione delle prime assemblee post 30 settembre 2026, può essere quella, su cui si sta indirizzando la prassi, di approvare, prima dell'assemblea, il regolamento consiliare: ove la scelta della società sia di porre in essere solo adeguamenti in senso stretto, quello stesso Consiglio di Amministrazione potrà anche provvedere intervenendo sullo statuto modificandolo (se consentito ai sensi dell'art. 2365 c.c.); ove la società voglia intervenire in senso più ampio sullo statuto in assemblea straordinaria o invece debba riunire un'assemblea ordinaria (nuove nomine, modifiche del regolamento assembleare…), potrà comunque farlo in una cornice già ben definita e delineata dal nuovo regolamento consiliare.

[13] sul punto C. Marchetti e M. Ventoruzzo, op. cit. p. 1002.